

Assicurazione per la copertura dei rischi da attività sportiva invernale

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo


genertel.it

Compagnia: Genertel S.p.A.

Prodotto: **CheBanca!**
Protezione Sport Invernali Stagionale Plus - ed. 10/2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di responsabilità civile, infortuni e assistenza con una soluzione di durata stagionale.



Che cosa è assicurato?

ASSISTENZA SPORT INVERNALI LIGHT

Genertel, tramite la Struttura Organizzativa Europ Assistance, in caso di infortunio che avviene durante l'attività sportiva offre all'assicurato le seguenti prestazioni:

- ✓ Consulenza medica, fino a 3 prestazioni
- ✓ Consulenza ortopedica, fino a 3 prestazioni
- ✓ Invio fisioterapista, fino a 3 prestazioni da 4 sedute l'una
- ✓ Invio collaboratore familiare fino a 5 ore
- ✓ Invio baby-sitter fino a 5 ore
- ✓ Invio pet sitter fino a 5 ore
- ✓ Trasporto/Rientro sanitario
- ✓ Rientro del convalescente fino a 250 euro

RESPONSABILITÀ CIVILE LIGHT

Genertel assicura il rischio che deriva dallo svolgimento di attività sportive invernali nell'ambito della vita privata. Genertel si impegna a pagare le somme che l'assicurato deve risarcire (capitale, interessi e spese) se è civilmente responsabile ai sensi di legge di danni a terzi:

- ✓ conseguenti a un fatto accidentale;
 - ✓ causati involontariamente;
- e se tali danni comportano:
- ✓ morte o lesioni a persone o animali;
 - ✓ distruzione o deterioramento di cose

RIMBORSO SPESE DI RICERCA E SOCCORSO LIGHT

✓ Se l'assicurato deve essere soccorso perché si trova ferito o in pericolo di vita per un incidente avvenuto durante lo svolgimento delle attività sportive invernali, Genertel rimborsa le spese del servizio di soccorso sulle piste per la sua ricerca, il suo salvataggio e/o il suo recupero, sia tentato che compiuto.

INDENNIZZO PER INFORTUNI SPORTIVI LIGHT

Genertel paga un indennizzo forfetario se durante lo svolgimento di attività sportive invernali si verifica un infortunio che causa all'assicurato:

- ✓ una frattura ossea in qualsiasi parte del corpo;
- ✓ una lussazione ad anca, ginocchio, polso o gomito, caviglia o spalla.



Che cosa non è assicurato?

PER TUTTE LE GARANZIE

- ✗ L'assicurazione non vale per persone di età inferiore ai 4 anni o maggiore o uguale ai 65 anni. Per le persone che compiono 65 anni nel corso del contratto la garanzia mantiene la sua validità fino alla scadenza della polizza;
- ✗ Sono esclusi gli eventi causati con dolo dell'assicurato.



Ci sono limiti di copertura?

PER TUTTE LE GARANZIE

- ! Se al momento del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi, l'assicurazione opera solo per la parte di danno che eccede l'ammontare coperto da tali altre assicurazioni;
- ! L'assicurazione non opera se la pratica degli sport invernali avviene quando sono stati resi pubblici un'allerta meteo o un pericolo di valanghe nella zona;
- ! Sono esclusi i sinistri dovuti a pratica di sport a livello professionale o agonistico, o partecipazione a competizioni;
- ! Sono esclusi i sinistri avvenuti fuori da piste, impianti o zone adibite agli sport invernali;
- ! È esclusa la pratica di sport acrobatici, aerei, estremi o pericolosi;
- ! Sono esclusi i sinistri dovuti a guida e uso di guidoslitte;
- ! Sono esclusi i sinistri avvenuti durante l'utilizzo di impianti di risalita contro il regolamento;
- ! Sono esclusi i sinistri dovuti a violazione di norma di legge.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione è valida nelle località montane che si trovano nell'Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera. Le prestazioni di assistenza "Invio fisioterapista", "Invio collaboratore familiare", "Invio baby-sitter" e "Invio pet sitter" sono valide solo in Italia.



Che obblighi ho?

- Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportati sul contratto. Eventuali rettifiche devono essere comunicate subito a Genertel. Se il contraente alla stipula del contratto fornisce dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta.
- L'eventuale presenza di altre polizze a copertura degli stessi rischi deve essere dichiarata al momento della denuncia di un sinistro.
- In caso di sinistro, se l'assicurato non rispetta gli obblighi previsti dal contratto, il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile. Maggiori dettagli sono contenuti nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, deve essere pagato in un'unica soluzione. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito o PayPal.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Se il pagamento del premio è stato effettuato, il periodo di copertura del contratto dipende dalla data in cui il contraente stipula la polizza:

- se il contraente stipula prima del 01/11, la copertura ha effetto dalle ore 00:00 del 01/11 alle ore 24:00 del 30/04 successivo.
- se il contraente stipula dal 01/11 in poi, la copertura ha effetto dalle 00:00 del giorno scelto come decorrenza alle ore 24:00 del 30/04 successivo.

In entrambi i casi, Genertel utilizza come riferimento il fuso orario di Roma.

Per lo sci e lo snowboard, il periodo di copertura è subordinato anche all'apertura stagionale degli impianti nella località montana prescelta.



Come posso disdire la polizza?

L'assicurazione termina alla scadenza del contratto senza bisogno che il contraente dia disdetta. Il rinnovo non è previsto.